Città Metropolitana di Reggio Calabria

**COPIA** 

Ordinanza di istituzione temporanea di un'area pedonale urbana sul Corso Onorevole Alessio, nel tratto compreso tra Via Matteotti e Corso Mons. Palermo.

## ORDINANZA SINDACALE

N. 21 del 28-06-2024

N. Gen. 32 del 28-06-2024

## Il Sindaco

Premesso che durante la stagione estiva il Comune di Molochio è interessato da un incremento della popolazione registrando un considerevole aumento di afflusso di turisti e villeggianti locali, molti dei quali si riversano nelle vie e piazze principali, del centro abitato, e particolarmente sul Corso Onorevole Alessio (tratto Via Matteotti / Corso Mons. Palermo) e nelle piazze Mons. Quattrone e Piazza Vittorio Emanuele III, con conseguente aumento del traffico veicolare, i cui effetti, specialmente nelle ore serali, impongono misure adeguate di tutela della sicurezza dei pedoni. Considerato che nella suddetta via e piazze durante la stagione estiva saranno interessate dalla presenza di eventi e manifestazioni organizzate dall' Amministrazione Comunale e da varie associazioni con la collaborazione dei gestori dei pubblici esercizi ivi presenti; Visto che al fine di migliorare la fruibilità e garantire la pubblica incolumità dei cittadini si rende necessario regolamentare temporaneamente la circolazione veicolare sul Corso Onorevole Alessio, nel tratto compreso tra la Via Matteotti ed il Corso Mons. Palermo, dal 29 giugno al 15 settembre dalle ore 20.00 alle ore 01.00:

Atteso che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni e che la forte concentrazione di pedoni rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tale aree con il transito veicolare. Valutato che l'interdizione al traffico sul Corso Onorevole Alessio, nel tratto compreso tra la Via Matteotti ed il Corso Mons. Palermo, non determina comunque un disagio sulla viabilità generale nel Comune; Visto l'art 3, comma 1°, n. 2 del vigente Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, secondo cui per "Area pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali", e l'art. 7 comma 9° del vigente Codice della Strada che prevede che i comuni, con deliberazione della Giunta Comunale, provvedano a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale del territorio:

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nº 54 del 6/07/2023 che istituisce un'area pedonale

temporanea, sul Corso Onorevole Alessio, nel tratto compreso tra la Via Matteotti ed il Corso Mons. Palermo, nei seguenti periodi:

dal 29 giugno al 15 settembre 2024,

dalle ore 20.00 alle ore 01.00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n.º 285 e relativo Regolamento di esecuzione e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; Attesa la propria competenza;

#### **ORDINA**

Per quanto espresso in narrativa, di istituire, nei seguenti periodi:

dal 29 giugno al 15 settembre 2024,

dalle ore 20.00 alle ore 01.00,

un'area pedonale urbana sul Corso Onorevole Alessio, nel tratto compreso tra la Via Matteotti ed il Corso Mons. Palermo.

Di istituire, durante il periodo ed orario di vigenza dell'area pedonale, un divieto di sosta e un divieto di transito, ad eccezione:

- dei veicoli in servizio pubblico di emergenza e delle Forze dell'Ordine.
- dei veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno.
- dei veicoli di proprietà dei residenti e/o domiciliati, diretti ad autorimesse o aree di sosta private site all'interno dell'area pedonale o che necessitino di attraversarla per raggiungere l'abitazione; Gli stessi residenti e/o domiciliati dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comando della Polizia Locale, che dovrà essere esposta in maniera ben visibile nella parte anteriore del veicolo.
- dei velocipedi (tradizionali e a pedalata assistita), monopattini elettrici. mezzi pubblici urbani.

È comunque fatto obbligo ai veicoli autorizzati a transitare nell'Area Pedonale Urbana di procedere ad una velocità particolarmente ridotta (a passo d'uomo), prestando la massima attenzione ai pedoni.

## **AVVERTE**

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione e ss.mm.ii..

Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Reggio Calabria entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da chi abbia interesse ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 de D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

#### **DISPONE**

Che il pubblico sia posto a conoscenza del presente provvedimento mediante l'apposizione di idonea segnaletica così come previsto dal D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii., oltre che mediante la chiusura dell'area pedonale tramite l'utilizzo di transenne mobili. Che, incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza, è il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. Che copia della presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune di Molochio (RC) e inviata all'Ufficio Tecnico Comunale, al Commissariato di P.S. di Cittanova (RC), al Comando Stazione Carabinieri di Molochio (RC).

### Il Sindaco

f.to Dott. Marco Giuseppe Caruso

# ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente ordinanza n. 21 del 28-06-2024, con n. gen. 32 del 28-06-2024, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal **28-06-2024**.

N. Reg. Albo: 468

Molochio, 28-06-2024

Il Sindaco

f.to Dott. Marco Giuseppe Caruso